

# Regolamento delle Marinerie

Città di La Maddalena

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n° del 25/10/2024



## Capo I Disciplina Degli Approdi Per i Banchinamenti ricadenti dell'isola di La Maddalena

### ARTICOLO 1 PREMESSE

Il presente Regolamento ha per oggetto l'esercizio e l'uso dei Porti Turistici di Cala Gavetta, Cala Balbiano, degli ormeggi di Medaglie D'Oro, degli ormeggi di Stagnali in concessione al Comune di La Maddalena, titolare di Concessioni Demaniali Marittime rilasciate dalla Regione Sardegna. Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti i Proprietari/Armatori e da chiunque, per qualsiasi titolo vi acceda.

### ARTICOLO 2 INDIVIDUAZIONI DELLE PARTI

- 1) Il Comune di La Maddalena in seguito, per brevità, denominato "Comune";
- 2) Il Proprietario di unità da diporto identifica la persona fisica, giuridica o Ente che fruisce dei servizi di ormeggio e di assistenza alla navigazione, nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentano i Porti Turistici e gli ormeggi comunali;
- 3) L'armatore di navi minori e galleggianti regolarmente iscritte nei registri RR.NN.MM. e GG;
- 4) L'operatore turistico identifica il proprietario/armatore che effettua attività di noleggio di imbarcazioni.

### ARTICOLO 3 TIPOLOGIA DI CONTRATTI

Al fine di usufruire degli ormeggi delle marinerie in concessione al *Comune*, sono previste le seguenti modalità contrattuali:

- 1) Contratto triennale residente con scadenza, in ogni caso, al 31 dicembre;
- 2) Contratto triennale con tariffa da non residente con scadenza, in ogni caso, al 31 dicembre;
- 3) Contratto temporaneo residente e non residente per un periodo compreso fra il 16 ottobre e il 25 aprile (estremi inclusi);
- 4) Contratti giornalieri,
- 5) Contratti per unità da trasporto passeggeri;
- 6) Contratti per operatori turistici;

### ARTICOLO 4 ASSEGNAZIONE POSTO DI ORMEGGIO

1. **CONTRATTO TRIENNALE RESIDENTE**- Per i proprietari di unità da Diporto residente che intendono usufruire del *contratto triennale* di assegnazione del posto di ormeggio, è istituito un numero chiuso **nel massimo di 55** unità che saranno suddivise in categorie in base alle caratteristiche dimensionali delle imbarcazioni e verranno indicate ~~nel piano ormeggi~~ **nell'allegato A** che si allega. La richiesta dovrà essere effettuata unicamente tramite il modulo depositato presso la Direzione del Porto specificando:

- Nome, Cognome, Residenza, Domicilio e numero di telefono del Proprietario/Armatore (se trattasi di Società l'indirizzo della sede sociale e le generalità complete del Legale Rappresentante);
- Dimensioni fuori tutto, nome dell'unità, eventuale numero di matricola;

- Eventuale presenza di tender e relativa lunghezza, larghezza, modello e motore;
- Numero dei carati posseduti del soggetto residente;

I Proprietari (se società si riferisce alla sede legale) dovranno essere residenti nel Comune di La Maddalena; ciò si evincerà dai documenti delle unità.

Il modulo di richiesta dovrà essere inviato a mezzo PEC (protocollo@pec.comunelamaddalena.it) dalle ore 10.00 del 15 novembre al 30 novembre –avendo cura di indicare in oggetto: “Istanza per assegnazione triennale del posto di ormeggio unità da Diporto residente”.

I posti di ormeggio verranno assegnati stilando apposita Graduatoria per ogni categoria di imbarcazione, secondo l'ordine di arrivo delle istanze, ora e data di arrivo della PEC, con una prelazione per le unità a propulsione totalmente elettrica.

In caso di parità si procederà tramite estrazione pubblica.

Saranno ritenute nulle le istanze avanzate da persone fisiche o giuridiche morose, a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di La Maddalena, che abbiano già ricevuto alla data di presentazione dell'istanza notifica di pagamento e lo stesso sia scaduto.

E' fatto obbligo ai responsabili del Servizio Portualità e Trasporti inviare la graduatoria a tutte le direzioni al fine di verificare eventuali morosità dei richiedenti.

Per ogni giorno di occupazione sine titolo del posto di ormeggio, oltre all'applicazione delle disposizioni dell'art. dell'art. 5 comma 4, verrà applicato un canone pari alla tariffa prevista per i non residenti.

La graduatoria sarà elaborata entro il 31 dicembre ed avrà durata di anni 3, ed il suo scorrimento, in caso di rinuncia, rescissione, annullamento, ecc... avverrà d'ufficio. La stipula del contratto dovrà avvenire entro il 30 gennaio e avrà validità triennale dal 1 gennaio.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato annualmente con le tariffe in vigore alla stipula del nuovo contratto e dovrà essere versato in un periodo compreso entro il 15 febbraio.

Ogni proprietario/armatore non potrà avere più di 1 posto di ormeggio, salvo disponibilità di posti. Nel caso di proprietario con più imbarcazioni, andrà formulata una istanza a mezzo PEC per ogni imbarcazione posseduta. Nel caso di istanza con richiesta di più posti di ormeggio verrà acquisita la PEC in termini di orario e data solo per un posto relativamente a quella indicata secondo l'ordine di iscrizione in elenco.

Il posto di ormeggio verrà stabilito dal servizio Portualità e trasporti in base alle caratteristiche tecniche delle unità ed alle esigenze con finalità turistiche dell'amministrazione.

**2. CONTRATTO TRIENNALE NON RESIDENTE-** Per i proprietari di unità da Diporto che intendono usufruire del *contratto* triennale di assegnazione del posto *di ormeggio*, con tariffa non residente, è istituito un numero chiuso **nel massimo di 30** unità che saranno suddivise in categorie in base alle caratteristiche dimensionali delle imbarcazioni e verranno indicate nel ~~piano degli ormeggi~~ **nell'allegato A** che si allega. La richiesta dovrà essere effettuata unicamente tramite il modulo depositato presso la Direzione del Porto specificando:

- Nome, Cognome, Residenza, Domicilio e numero di telefono del Proprietario/Armatore (se trattasi di Società l'indirizzo della sede sociale e le generalità complete del Legale Rappresentante);
- Dimensioni fuori tutto, nome dell'unità, eventuale numero di matricola;
- Eventuale presenza di tender e relativa lunghezza, larghezza, modello e motore;

- Numero dei carati posseduti del soggetto residente;

Il modulo di richiesta dovrà essere inviato a mezzo PEC (protocollo@pec.comunelamaddalena.it) dal dalle ore 10.00 del 15 novembre al 30 novembre -, avendo cura di indicare in oggetto: “Istanza per assegnazione Triennale posto di ormeggio unità da Diporto”.

I posti di ormeggio verranno assegnati stilando apposita Graduatoria per ogni categoria di imbarcazione, secondo l'ordine di arrivo delle istanze, ora e data di arrivo della PEC, con una prelazione per le unità a propulsione totalmente elettrica.  
In caso di parità si procederà tramite estrazione pubblica.

Saranno ritenute nulle le istanze avanzate da persone fisiche o giuridiche morose a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di La Maddalena, che abbiano già ricevuto alla data di presentazione dell'istanza notifica di pagamento e lo stesso sia scaduto  
E' fatto obbligo ai responsabili del Servizio Portualità e Trasporti inviare la graduatoria a tutte le direzioni al fine di verificare eventuali morosità dei richiedenti.

Per ogni giorno di occupazione sine titolo del posto di ormeggio, oltre all'applicazione verranno applicate le delle disposizioni dell'art. dell'art. 5 comma 4, verrà applicato un canone pari alla tariffa prevista per i non residenti.

La graduatoria sarà elaborata entro il 31 dicembre ed avrà durata di anni 3, ed il suo scorrimento, in caso di rinuncia, rescissione, annullamento, ecc... avverrà d'ufficio. La stipula del contratto dovrà avvenire entro il 30 gennaio e avrà validità triennale dal 1 gennaio.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato annualmente con le tariffe in vigore alla stipula del nuovo contratto e dovrà essere versato in un periodo compreso tra il entro il 15 febbraio.

Ogni proprietario/armatore non potrà avere più di 1 posto di ormeggio, salvo disponibilità di posti.

Nel caso di proprietario con più imbarcazioni, andrà formulata una istanza a mezzo PEC per ogni imbarcazione posseduta. Nel caso di istanza con richiesta di più posti di ormeggio verrà acquisita la PEC in termini di orario e data solo per un posto relativamente a quella indicata secondo l'ordine di iscrizione in elenco.

Il posto di ormeggio verrà stabilito dal servizio Portualità e trasporti in base alle caratteristiche tecniche delle unità ed alle esigenze con finalità turistiche dell'amministrazione.

**3. CONTRATTO TEMPORANEO** - il Proprietario, di unità da diporto, residente e non residente, che intende usufruire del *contratto temporaneo*, dovrà presentare la richiesta utilizzando unicamente il modulo depositato presso la Direzione del Porto specificando:

- Nome, Cognome, Residenza, Domicilio e numero di telefono del Proprietario/Armatore (se trattasi di Società l'indirizzo della sede sociale e le generalità complete del Legale Rappresentante);
- Dimensioni fuori tutto, nome dell'unità, eventuale numero di matricola;
- Eventuale presenza di tender e relativa lunghezza, larghezza, modello e motore;
- Numero dei carati posseduti del soggetto residente;

I Proprietari (se società si riferisce alla sede legale) dovranno essere residenti nel Comune di La Maddalena; ciò si evincerà dai documenti delle unità. Qualora l'unità fosse posseduta in multi proprietà la tariffa di cui all'art. 7 com. 1 lett. a). verrà applicata la norma della maggioranza di proprietà, precisamente se il residente ha una proprietà superiore al 50% verrà calcolata la tariffa

residente nel caso contrario verrà applicata la tariffa non residente. Nel caso in cui il residente ha la proprietà al 50% verrà calcolata pro quota 50% come residente e 50% come non residente;

Il modulo di richiesta dovrà essere inviato a mezzo PEC (protocollo@pec.comunelamaddalena.it) dal 1 ottobre al 15 ottobre di ogni anno, avendo cura di indicare in oggetto: “Istanza per assegnazione del posto di ormeggio temporaneo unità da Diporto”.

La Graduatoria sarà stilata secondo l'ordine di arrivo delle istanze, ora e data di arrivo della PEC, con una prelazione per le unità a propulsione totalmente elettrica.

In caso di parità si procederà tramite estrazione pubblica, i posti saranno assegnati fino all'occupazione di tutti i posti disponibili;

Saranno ritenute nulle le istanze avanzate da persone fisiche o giuridiche morose a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di La Maddalena, che abbiano già ricevuto alla data di presentazione dell'istanza notifica di pagamento e lo stesso sia scaduto

E' fatto obbligo ai responsabili del Servizio Portualità e Trasporti inviare la graduatoria a tutte le direzioni al fine di verificare eventuali morosità dei richiedenti.

Per ogni giorno di occupazione sine titolo del posto di ormeggio, oltre all'applicazione delle disposizioni dell'art. 5 comma 4 verrà applicato un canone pari alla tariffa per i non residenti.

**4 CONTRATTO GIORNALIERO** - il Proprietario, di unità da diporto, che intende usufruire del *contratto giornaliero*, dovrà presentare la richiesta utilizzando unicamente il modulo depositato presso la Direzione del Porto specificando:

- Nome, Cognome, Residenza, Domicilio e numero di telefono del Proprietario/Armatore (se trattasi di Società l'indirizzo della sede sociale e le generalità complete del Legale Rappresentante);
- Dimensioni fuori tutto, nome dell'unità, eventuale numero di matricola;
- Eventuale presenza di tender e relativa lunghezza, larghezza, modello e motore

Il posto di ormeggio verrà stabilito dal servizio Portualità e trasporti in base alle caratteristiche tecniche delle unità ed alle esigenze con finalità turistiche dell'amministrazione.

Saranno ritenute nulle le istanze avanzate da persone fisiche o giuridiche morose a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di La Maddalena, che abbiano già ricevuto alla data di presentazione dell'istanza notifica di pagamento e lo stesso sia scaduto

E' fatto obbligo ai responsabili del Servizio Portualità e Trasporti inviare la graduatoria a tutte le direzioni al fine di verificare eventuali morosità dei richiedenti.

Per ogni giorno di occupazione sine titolo del posto di ormeggio, verranno applicata le disposizioni dell'art. 5 comma 4.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato contestualmente alla stipula del contratto.

**5. CONTRATTI PER UNITÀ DA TRASPORTO PASSEGGERI** Per i soggetti di cui all'art. 2 comma 5) è istituito un numero chiuso nel massimo di 21. La richiesta del posto di ormeggio dovrà essere effettuata unicamente tramite il modulo depositato presso la Direzione del Porto specificando:

- Nome, Cognome, Residenza, Domicilio e numero di telefono del Proprietario/Armatore (se trattasi di Società l'indirizzo della sede sociale e le generalità complete del Legale Rappresentante);
- Dimensioni fuori tutto, nome dell'unità, numero di matricola;

- Se l'attività del Trasporto Passeggeri viene effettuato o meno all'interno dell'Arcipelago di La Maddalena;
- Eventuale presenza di tender e relativa lunghezza, larghezza, modello e motore;

I Proprietari/Armatori dovranno essere residenti nel Comune di La Maddalena; ciò si evincerà dai documenti delle unità. Qualora l'unità fosse posseduta da una società, questa dovrà avere la sede legale nel Comune di La Maddalena e dovrà risultare residente l'intera compagine sociale

Il modulo di richiesta dovrà essere inviato a mezzo PEC (protocollo@pec.comunelamaddalena.it) dal dalle ore 10.00 del 15 novembre al 30 novembre, avendo cura di indicare in oggetto: *“Istanza per assegnazione triennale del posto barca unità da traffico passeggeri”*.

La Graduatoria sarà stilata attraverso i criteri di scelta sotto indicati:

- proprietari/armatori delle imbarcazioni/navi già in possesso di contratto e che abbiano dato conferma scritta: 2 punti;
- Unità totalmente elettriche 1,5 punti;

In caso di parità si terrà conto di data ed orario di arrivo.

Saranno ritenute nulle le istanze avanzate da persone fisiche o giuridiche morose a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di La Maddalena. Saranno esclusi i contribuenti che abbiano già ricevuto alla data di presentazione dell'istanza notifica di pagamento e lo stesso sia scaduto  
E' fatto obbligo ai responsabili del Servizio Portualità e Trasporti inviare la graduatoria a tutte le direzioni al fine di verificare eventuali morosità dei richiedenti.

Per ogni giorno di occupazione sine titolo del posto di ormeggio, oltre all'applicazione delle disposizioni dell'art. dell'art. 5 comma 4, verrà applicato un canone pari alla tariffa prevista per i non residenti.

La graduatoria sarà elaborata entro il 30 dicembre ed avrà durata di anni 3, ed il suo scorrimento, in caso di rinuncia, rescissione, annullamento, ecc... avverrà d'ufficio. La stipula del contratto dovrà avvenire entro il 30 gennaio con validità dal 1 gennaio.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato annualmente con le tariffe in vigore alla stipula del nuovo contratto e dovrà essere versato in un periodo compreso tra il. entro 15 febbraio

Ogni proprietario/armatore non potrà avere più di 1 posto di ormeggio, salvo disponibilità di posti. Il posto di ormeggio verrà stabilito dal servizio Portualità e trasporti in base alle caratteristiche tecniche delle unità ed alle esigenze con finalità turistiche dell'amministrazione.

**6 CONTRATTI PER OPERATORI TURISTICI** - Per gli operatori turistici, come individuati all'art. 2 punto 6), è istituito un numero chiuso pari a massimo 3 (tre) posti con dimensione max dell'imbarcazione di 20 metri. La richiesta del posto di ormeggio dovrà essere effettuata unicamente tramite il modulo depositato presso la Direzione del Porto ed inviato via PEC (protocollo@pec.comunelamaddalena.it), specificando:

- Nome, Cognome, Residenza, Domicilio e numero di telefono del Proprietario/Armatore (se trattasi di Società l'indirizzo della sede sociale e le generalità complete del Legale Rappresentante);
- Dimensioni fuori tutto, nome dell'unità, numero di matricola;
- Data di rilascio della licenza;

I Proprietari/Armatori dovranno essere residenti nel Comune di La Maddalena; ciò si evincerà dai documenti delle unità. Qualora l'unità fosse posseduta in da una società, questa dovrà avere la sede legale nel Comune di La Maddalena e dovrà risultare residente l'intera compagine sociale.

Il modulo di richiesta dovrà essere inviato a mezzo PEC (protocollo@pec.comunelamaddalena.it) dalle ore 10.00 del 15 novembre al 30 novembre, avendo cura di indicare in oggetto: *“Istanza per assegnazione annuale del posto barca operatori turistici”*.

La Graduatoria sarà stilata attraverso i criteri di scelta sotto indicati:

- Anni di possesso della licenza: 1 punto per ogni anno
- In caso di parità si terrà conto dell'orario e data di arrivo della PEC.

Ogni proprietario/armatore non potrà avere più di 1 posto di ormeggio, salvo disponibilità di posti.

La graduatoria formulata sarà valida fino a completo scorrimento.

Il contratto avrà validità di 1 anno con scadenza al 31 Dicembre, non rinnovabile fino al completamento della graduatoria.

Il posto di ormeggio verrà stabilito dal servizio Portualità e trasporti in base alle caratteristiche tecniche delle unità ed alle esigenze con finalità turistiche dell'amministrazione.

Saranno ritenute nulle le istanze avanzate da persone fisiche o giuridiche morose a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di La Maddalena, che abbiano già ricevuto alla data di presentazione dell'istanza notifica di pagamento e lo stesso sia scaduto

E' fatto obbligo ai responsabili del Servizio Portualità e Trasporti inviare la graduatoria a tutte le direzioni al fine di verificare eventuali morosità dei richiedenti.

Per ogni giorno di occupazione sine titolo del posto di ormeggio, oltre all'applicazione delle disposizioni dell'art. 5 comma 4, verrà applicata la tariffa prevista per i non residenti.

**7. CONTRATTI PER GOZZI IN LEGNO A MOTORE, ~~DEI GOZZI A VELA~~ E CON ARMO CLASSICO A VELA LATINA** Al fine di valorizzare la lunga tradizione marinara della Città di La Maddalena e gli aspetti culturali legati alla storia dei gozzi a motore, dei gozzi a vela e con armo classico a vela latina di lunghezza fuori tutto non superiore a mt 10, nel numero max di 5 unità, l'ente comunale riserva, presso la marineria di cala Balbiano, i posti di ormeggio individuati partendo dal primo posto utile al lato dello scivolo del vecchio scalo fino al termine dello stesso banchinamento. La richiesta del posto di ormeggio dovrà essere effettuata unicamente tramite il modulo depositato presso la Direzione del Porto ed inviato via PEC (protocollo@pec.comunelamaddalena.it), specificando:

- Nome, Cognome, Residenza, Domicilio e numero di telefono del Proprietario/Armatore (se trattasi di Società l'indirizzo della sede sociale e le generalità complete del Legale Rappresentante);
- Dimensioni fuori tutto, nome dell'unità, numero di matricola;
- Data di rilascio della licenza;

I Proprietari/Armatori dovranno essere residenti nel Comune di La Maddalena; ciò si evincerà dai documenti delle unità. Qualora l'unità fosse posseduta in da una società, questa dovrà avere la sede legale nel Comune di La Maddalena e dovrà risultare residente l'intera compagine sociale.

Il modulo di richiesta dovrà essere inviato a mezzo PEC (protocollo@pec.comunelamaddalena.it) ~~dal~~ dalle ore 10.00 del 15 novembre al 30 novembre, avendo cura di indicare in oggetto: “Istanza per assegnazione biennale del posto di ormeggio unità da Diporto”.

La Graduatoria sarà stilata secondo l'ordine di arrivo delle istanze, ora e data di arrivo della PEC. In caso di parità si procederà tramite estrazione pubblica.

Saranno ritenute nulle le istanze avanzate da persone fisiche o giuridiche morose a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di La Maddalena, che abbiano già ricevuto alla data di presentazione dell'istanza notifica di pagamento e lo stesso sia scaduto.

E' fatto obbligo ai responsabili del Servizio Portualità e Trasporti inviare la graduatoria a tutte le direzioni al fine di verificare eventuali morosità dei richiedenti.

Per ogni giorno di occupazione sine titolo del posto di ormeggio, oltre all'applicazione delle disposizioni dell'art. dell'art. 5 comma 4, verrà applicato un canone pari alla tariffa prevista per i non residenti.

La graduatoria sarà elaborata entro il 31 dicembre ed avrà durata di anni 3, ed il suo scorrimento, in caso di rinuncia, rescissione, annullamento, ecc... avverrà d'ufficio. La stipula del contratto dovrà avvenire entro il 30 gennaio con validità dal 1 gennaio.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato annualmente con le tariffe in vigore alla stipula del nuovo contratto e dovrà essere versato in un periodo compreso tra il 30 gennaio e il 15 febbraio.

Ogni proprietario/armatore non potrà avere più di 1 posto di ormeggio, salvo disponibilità di posti. Nel caso di proprietario con più imbarcazioni, andrà formulata una istanza a mezzo PEC per ogni imbarcazione posseduta. Nel caso di istanza con richiesta di più posti di ormeggio verrà acquisita la PEC in termini di orario e data solo per un posto relativamente a quella indicata secondo l'ordine di iscrizione in elenco.

Il posto di ormeggio verrà stabilito dal servizio Portualità e trasporti in base alle caratteristiche tecniche delle unità ed alle esigenze con finalità turistiche dell'amministrazione.

L'assegnatario in nessun caso potrà cedere a terzi il posto di ormeggio. Qualora per particolare necessità (es. rimessaggio) si configuri un inutilizzo superiore a 5 giorni, l'approdo rimarrà nella disponibilità dalla Direzione del Porto per il tempo di inutilizzo;

Ad ogni proprietario/armatore non potrà essere assegnato più di un posto di ormeggio salvo disponibilità.

## **ARTICOLO 5 DECADENZA O CESSAZIONE DEL DIRITTO D'ORMEGGIO**

1. L'ormeggio dovrà essere liberato dal Proprietario/Armatore entro le ore 11,00 del mattino successivo all'ultima notte pagata;
2. in caso di decadenza o cessazione del diritto di ormeggio (risoluzione del contratto, scadenza del periodo di assegnazione ecc...), il Proprietario/Armatore è obbligato a rimuovere l'unità *entro 72 h* rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di comprovata necessità opportunamente comunicata agli uffici comunali;

3. il diritto al posto d'ormeggio delle navi minori galleggianti e operatori turistici, decadrà d'ufficio se l'unità non rimarrà armata per un periodo minimo di *4 mesi* l'anno. È fatto obbligo agli uffici comunali competenti di effettuare le dovute verifiche del caso tramite l'Autorità Marittima. Nel caso in cui non venisse rispettato il presente comma verrà applicata per l'intera annualità la tariffa prevista per i non residenti.
4. Qualora i Proprietari/Armatori non provvedano alla rimozione delle unità nei tempi previsti dal presente articolo, gli uffici vi provvederanno mediante incarico a ditte specializzate con relativo addebito delle spese;
5. Nel caso in cui il Proprietario/Armatore non paghi entro il 30 aprile la quota relativa all'annualità per il posto di ormeggio assegnato, il contratto decade e dovrà liberare il posto entro 72 h e verrà applicata la tariffa da non residente per il periodo in cui viene occupato il posto sine titolo.

## **ARTICOLO 6 VENDITA DELLE UNITA'**

1. La vendita a terzi delle unità non trasferisce in alcun caso all'acquirente il diritto di occupare il posto di ormeggio medesimo. Qualora si configuri tale circostanza si procederà d'ufficio allo scorrimento della graduatoria;
2. L'unità venduta dovrà liberare l'ormeggio entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta compravendita;
3. Il venditore ha l'obbligo di comunicare per iscritto, alla Direzione del porto Turistico di Cala Gavetta, l'avvenuta compravendita entro e non oltre le 48 ore;
4. Le somme già versate per il pagamento dell'ormeggio, non saranno in nessun caso rimborsate;
5. Il venditore può conservare la disponibilità dell'ormeggio solo nel caso in cui diventi proprietario di altra unità con caratteristiche simili alla precedente, e comunque adeguate all'ormeggio assegnato, entro il termine di 3 mesi dalla vendita.

## **ARTICOLO 7 CANONI**

1. I canoni applicati per gli ormeggi comunali, sono quelli previsti da apposita Delibera di Giunta Comunale, pubblicati nel sito ufficiale del Comune ed esposti presso la bacheca della Direzione del Porto Turistico di Cala Gavetta;  
Gli stessi si suddividono secondo le seguenti tipologie:
  - a) Tariffa residenti;
  - b) Tariffa non residenti
2. Per il pagamento del canone si dovrà considerare una metratura minima dell'imbarcazione pari a 17 mq;
3. Fatti salvi gli accordi giuridici stipulati tramite i contratti biennali, dal 26 aprile al 15 ottobre (estremi inclusi) sarà applicata unicamente la tariffa non residenti.
4. Sul canone previsto per le unità che ormeggeranno in banchinamenti privi di servizi ed utenze (Stagnali) verrà applicata una riduzione pari al 20% rispetto alla tariffa stabilita tramite apposita Delibera di Giunta Comunale.
5. Sul canone previsto per le unità che svolgono attività di lucro verrà applicato un incremento pari al 15% rispetto alla tariffa stabilita tramite apposita Delibera di Giunta Comunale.
6. Ai tender di lunghezza superiore ai mt. 3 (tre) verrà applicata una riduzione pari al 50% rispetto alla tariffa residenti stabilita tramite apposita Deliberazione di Giunta Comunale saranno applicate, in base alla casistica, le tariffe stabilite dai punti a) o b) del presente articolo qualora lo stesso non sia installato a bordo

Ai tender di lunghezza superiore ai mt. 3 (tre) saranno applicate, in base alla casistica, le tariffe stabilite dai punti a) o b) del presente articolo qualora lo stesso non sia installato a bordo

### **ARTICOLO 7 BIS PRENOTAZIONI ONLINE**

1. Nelle Marinerie di Cala Gavetta, Cala Balbiano e Medaglie d'oro è possibile prenotare e pagare l'ormeggio tramite il sistema di prenotazione su apposita pagina internet dedicata.
2. la prenotazione è valida soltanto nei giorni per i quali è stato effettuato l'intero pagamento;
3. l'utente riceverà via e-mail la garanzia dell'avvenuta prenotazione a seguito della ricezione, da parte della Direzione del Porto, della conferma di pagamento;
4. la Direzione del Porto Turistico di Cala Gavetta si obbliga a tenere libero l'ormeggio, a favore di tutti gli utenti che abbiano prenotato e pagato il posto tramite il sistema di prenotazione on-line;

### **ARTICOLO 8 CONCESSIONE GRATUITA POSTI DI ORMEGGIO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, REGATE, INIZIATIVE STUDENTESCHE, GEMELLAGGI ED EVENTI PATROCINATI**

1. L'amministrazione ha facoltà di accordare la gratuità degli ormeggi, con l'offerta dei relativi servizi (acqua, corrente elettrica e ritiro rifiuti), in occasione di manifestazioni, Regate ed iniziative studentesche, cariche istituzionali/autorità insistenti nel territorio comunale di La Maddalena per i quale l'Ente Comunale sia l'organizzatore o conceda il relativo patrocinio;
2. alla direzione del porto dovrà pervenire, almeno un mese prima dell'evento, l'elenco Completo dei partecipanti comprendenti i dati dimensionali e relative caratteristiche della unità da ormeggiare, unitamente alla concessione del patrocinio comunale;
3. la gratuità dell'ormeggio, per le finalità di cui ai commi precedenti, non è prevista nei mesi di Luglio e Agosto, con deroga per gli eventi indicati dall'amministrazione;
4. l'amministrazione, salvo disponibilità, può prevedere l'utilizzo di numero 3 (tre) posti di ormeggio per ragioni istituzionali di rappresentanza civile/militare. Il Dirigente o il titolare di Posizione Organizzativa competente, sentita l'amministrazione, è tenuto a comunicare il tempo di utilizzo dell'ormeggio alla Direzione del Porto di Cala Gavetta;
5. La giunta comunale tramite apposita delibera può prevedere particolari scontistiche a favore dei residenti di Città gemellate.

### **ARTICOLO 9 TRANSITO**

1. I tratti di banchina destinati al transito sono riservati alle unità per una durata massima di *72 ore* rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. Il numero degli accosti riservati al transito è determinato nell'8% dei posti barca disponibili, la loro ubicazione è individuata nel piano degli ormeggi approvato dall'Autorità Marittima.

2. l'ormeggio per le unità da diporto in transito, o che approdano per rifugio, è gratuito per un tempo non inferiore alle *4 ore giornaliere* individuato dal concessionario nella fascia oraria compresa fra le ore 09:00 e le ore 19:00 e non per più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese (D.lgs nr. 171/2005);
3. individuazione fasce orarie:
  - l'ormeggio per le *navi minori galleggianti* in transito, o che approdano per rifugio, è gratuito per un tempo di *7 ore giornaliere* nella fascia oraria ricompresa fra le ore 10:30 e le ore 17:30;
  - l'ormeggio per le *unità da diporto* in transito, o che approdano per rifugio, è gratuito per un tempo di *4 ore giornaliere* nella fascia oraria ricompresa fra le ore 11:00 e le ore 15:00;
4. per gratuità della banchina al transito si intende il mero accosto con esclusione di utilizzo delle varie utenze per le quali è prevista apposita tariffa;
5. resta facoltà della Direzione del Porto di Cala Gavetta valutare l'opportunità di destinare al transito l'ormeggio delle navi minori galleggianti in caso di loro assenza dal porto con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo dell'unità titolare dell'ormeggio lo stesso dovrà essere immediatamente liberato.
6. trascorsa la durata massima indicata nei precedenti punti, salvo che non si manifesti l'esigenza di utilizzazione dell'accosto per altro transito, verrà applicata la tariffa oraria resa pubblica mediante affissione presso la Direzione del Porto e pubblicata nel sito ufficiale;
7. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo almeno *24 ore* prima alla Direzione del Porto di Cala Gavetta dovrà essere immediatamente liberato.

## **ARTICOLO 10 SERVIZI PORTUALI**

1. Nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, sono previsti i seguenti servizi:
  - ✓ Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle unità;
  - ✓ Pulizia dei pontili e delle banchine dello specchio acqueo;
  - ✓ Fornitura dati Servizio meteo;
  - ✓ Illuminazione dell'approdo;
  - ✓ Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali;
  - ✓ Somministrazione di acqua e di energia elettrica con manichette e cavi elettrici di proprietà del Proprietario/Armatore;
  - ✓ ~~Servizio di vigilanza diurna;~~
  - ✓ Servizi igienici.
2. Proprietari/Armatori hanno piena disponibilità del posto di ormeggio a loro riservato. La Direzione del Porto si impegna a mantenere riservati i posti di ormeggio lasciati liberi temporaneamente dagli Armatori/Proprietari;
3. la Direzione del Porto ha facoltà di variare in qualsiasi momento l'assetto degli ormeggi modificando le assegnazioni dei posti di ormeggio per esigenze legate a motivi di sicurezza, provvedendo, ove occorra, allo spostamento delle unità con mezzi e personale proprio. E' fatto

assoluto divieto di scambio di posti fra Proprietari/Armatori salvo autorizzazione della Direzione del porto previa richiesta scritta.

4. i posti di ormeggio sono annotati in apposito registro presso la Direzione del Porto, con l'indicazione dei nominativi dei Proprietari/Armatori, i quali hanno l'obbligo di ormeggiare le proprie unità al posto loro assegnato, detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli;

5. la somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con l'impiego delle spine previste e con la presenza di personale di bordo per tutto il tempo del collegamento terra/bordo, ogni allaccio in forma diversa da quella prevista, sarà perseguito; il personale della Direzione del Porto sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare un corretto allaccio, al termine delle operazioni di erogazione di corrente, i cavi elettrici devono essere scollegati dalla colonnina elettrica e non lasciati sulla banchina;

6. il Comune non è tenuto ad assicurare la fornitura di acqua e di energia elettrica in caso di avarie e di incompletezza degli impianti, in particolari carenze dovute a siccità. Detti servizi godono della clausola di esclusiva ex art. 1567 del Codice Civile. La tariffa per il consumo dell'energia elettrica sarà stabilita con apposita delibera di giunta e non potrà essere inferiore a quella pagata dal Comune al Gestore. Somministrazione d'acqua con tessere prepagate (ricaricate direttamente presso la Direzione del porto) la tariffa per il consumo idrico sarà stabilita con apposita delibera di giunta e non potrà essere inferiore a quella pagata dal Comune al gestore Abbanoa;

7. per ciò che attiene il controllo di tipo preventivo degli ormeggi, dello stato di sicurezza delle unità ormeggiate e in genere dell'ambito portuale. In caso di riscontri di illeciti la Direzione agirà in funzione delle incombenze di legge. Il Comune non risponde di furti, sottrazioni e smarrimenti di oggetti o denaro di proprietà degli utenti o di chiunque transiti nell'area di concessione;

8. sono a disposizione dei diportisti i servizi igienici presso i locali destinati ai servizi turistici, con l'utilizzo di doccia a gettone;

#### **ARTICOLO 10 BIS ACCESSO E SOSTA DEI VEICOLI IN AREA PORTUALE**

1. L'ingresso dei veicoli nell'area portuale è regolato con un sistema di controllo a sbarre gestito dalla Direzione del Porto di Cala Gavetta;
2. l'ingresso e il parcheggio dei veicoli nell'area portuale è riservato agli utenti debitamente autorizzati, mediante il rilascio di un apposito pass opportunamente annotato su registro, timbrato e vidimato da dirigente e/o posizione organizzativa competente per servizio;
3. Il parcheggio è permesso, alle vetture autorizzate esclusivamente negli stalli all'uopo destinati, individuati da apposita segnaletica verticale e/o orizzontale;
4. il parcheggio non è custodito e la Direzione del Porto turistico non risponderà in alcun modo di eventuali danni, furti sinistri in genere;
5. È sempre consentito l'ingresso e la sosta in area portuale ai mezzi ed al personale dell'Autorità Marittima, forze armate, di polizia, di pubblica sicurezza e/o pubblici funzionari che ne abbiano necessità in ragione del servizio istituzionale svolto;

6. per gli iscritti all'elenco dell'art. 68 (lavori in banchina) è consentita la sosta all'interno della zona delimitata dalla sbarra automatica, per il tempo strettamente necessario alle attività lavorative da espletare in area portuale;
7. Il pass può essere rilasciato esclusivamente ai titolari di regolare contratto previsto dall'art. 3 comm. 1, 2 e 3 del presente Regolamento, al personale comunale che presta l'attività lavorativa presso il porto turistico, ai titolari di concessioni all'interno dell'area, agli amministratori comunali con delega specifica;
8. il rilascio del pass dovrà essere autorizzato a seguito della compilazione, in duplice originale, dell'apposito allegato D). Sarà compito della Direzione del Porto Turistico di Cala Gavetta inviare all'Ufficio Protocollo l'istanza del richiedente;
9. è fatto obbligo all'utente di restituire il pass entro 72 ore, presso la direzione del Porto Turistico di Cala Gavetta, in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente art. 10 bis.
10. gli ingressi di mezzi pesanti (autobotti carburante, mezzi pesanti per operazioni di alaggio e varo) dovranno essere preventivamente concordati con il dirigente e/o con la posizione organizzativa competente.

## **ARTICOLO 11 RESPONSABILITA' DELL'ORMEGGIO**

Le unità devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette regole marinarie. Ciascun posto è corredato da un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, trappe, boe, anelli e bitte. La manutenzione di tali strutture è a cura del Comune. Nei posti di ormeggio riservati con contratto permanente il Comandante/Armatore è tenuto alla custodia, delle cime da bordo alla banchina.

Il Proprietario/Armatore è responsabile dell'adeguatezza delle cime di ormeggio da bordo alla banchina. La Direzione del Porto può comunque sostituire d'autorità ogni cima di ormeggio, con facoltà di rivalsa nei confronti del Proprietario/Armatore qualora ravvisasse uno stato di precarietà dell'ormeggio tale da pregiudicare la sicurezza.

Il Comune non è in alcun caso responsabile di danni conseguenti ad inefficienza od insufficiente ormeggio delle unità. Il Proprietario/Armatore non può modificare né il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari; qualora questo avvenisse, il Comune si riserva, a causa del pregiudizio che ne deriva alla sicurezza, l'immediato allontanamento dell'unità nei modi previsti dall'art. 5 com. 4 del presente Regolamento, con recessione del contratto senza che nulla sia dovuto.

## **ARTICOLO 12 MANOVRE IN PORTO**

Lo specchio acqueo portuale è destinato unicamente a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso e di uscita delle unità, le stesse dovranno avvenire alla minima velocità ed in sicurezza.

Il Proprietario/Armatore, nell'eseguire tutte le manovre all'interno dell'approdo e in particolare quelle di ormeggio e disormeggio, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali impartite dalla Direzione del Porto o dal personale da essa dipendente, pur restando il Proprietario/Armatore pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra. In Porto non sono consentite le manovre a vela, eccezione fatta per i casi di emergenza è, inoltre, vietato dare fondo all'ancora all'interno del Porto.

## **ARTICOLO 13**

## **INQUINAMENTI E MOLESTIE:**

1. Nel posto di ormeggio è vietata:

- qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- lavarsi o lavare oggetti;
- l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura che possa recare disturbo alla quiete pubblica;
- il deposito di qualsiasi oggetto nel banchinamento antistante l'unità;
- l'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti o di ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua che sui pontili e sulle banchine. Per essi devono essere utilizzati esclusivamente gli appositi contenitori di cui l'approdo è corredato.
- l'uso di impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
- lo svuotamento di acque di sentina;
- la pesca e la balneazione;
- l'utilizzo dell'energia elettrica per alimentare, saldatori a filo, flessibili, molette, macchine smerigliatrici e tutti quegli utensili per lavori o per alimentare apparecchi di bordo di riscaldamento o raffreddamento.

2. Gli animali domestici sono ammessi nell'ambito della concessione solo per il tempo necessario al loro imbarco sbarco. In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa recare molestia o disagio agli Armatori/Proprietari e a tutti gli utenti in genere e lordare pontili e/o banchine.

## **ARTICOLO 14 PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA**

Le unità degli Armatori/Proprietari devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da Diporto/Trasporto Passeggeri, nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza, della navigazione e stazionamento. In particolare deve essere vietata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di recare danni alle unità vicine o alle installazioni a terra. Il Comune, avrà la facoltà nell'ambito del contratto di cessione, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell'approdo turistico.

Il Proprietario/Armatore deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

- Il rifornimento carburanti e lubrificanti alle unità deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito punto di distribuzione carburanti. E' assolutamente vietato nell'ambito dell'approdo qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili che autotrasportati che con qualsivoglia cisterna;
- prima della messa in moto l'utente deve provvedere all'aerazione del vano motore;
- gli estintori a bordo devono essere corrispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione;
- le unità in porto non devono avere a bordo alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di incendio o esplosione.

Nel caso di incendio a bordo di una unità, sia da parte del personale della stessa che da quello delle unità vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento e isolamento delle fiamme, avvisando, nel frattempo, la Direzione del Porto, che informerà le Autorità competenti. In caso di versamento di idrocarburi in acqua sui pontili o sulle banchine, il responsabile deve immediatamente informarne la Direzione del Porto, provvedendo nel frattempo, porre in essere ogni intervento utile a ridurre eliminare la fuoriuscita di carburante e contenere con apposite panne quello già versato in mare. In Porto e nelle vicinanze è vietato l'uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali canale di lavoro o di soccorso (canale 16); è fatto assoluto divieto dell'uso di Apparati Radar.

Le unità dovranno essere assicurate per la responsabilità civile verso terzi. La Direzione potrà allontanare dalla zona in concessione l'unità la cui copertura assicurativa non corrisponda alle prescrizioni di legge o sia scaduta.

### **ARTICOLO 15 PRESCRIZIONI DI ORMEGGIO**

E' fatto assoluto divieto di ormeggio mediante catene bloccate da lucchetti o comunque con qualsiasi altro accessorio che possa impedire il rapido disormeggio dell'unità dai pontili o dalle banchine.

### **ARTICOLO 16 MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI**

Il Comune potrà in ogni momento, aggiornare e/o integrare il presente Regolamento con ulteriori disposizioni qualora si rendessero necessarie o fossero ritenute opportune allo scopo di rendere più sicuro, efficiente e funzionale lo stesso Regolamento, per gli approdi Comunali.

## **Capo II Disciplina Degli Approdi Per I Banchinamenti Delle Isole Minori Dell'arcipelago Di La Maddalena**

### **ARTICOLO 17 FINALITÀ**

Il Comune di La Maddalena al fine di garantire la sicurezza della navigazione delle unità adibite al traffico marittimo turistico, di provvedere alla salvaguardia dell'ecosistema ambiente naturale e della balneazione attraverso l'incremento dello sviluppo turistico locale, ha redatto il seguente regolamento per l'utilizzo gestione delle banchine di cui al seguente art. 18 a seguito di concessione demaniale marittima rilasciata dalla competente Autorità Marittima ed attualmente gestita dalla Regione Autonoma Sardegna.

Pertanto il Comune di La Maddalena stabilisce, con propri atti di indirizzo criteri uniformi circa l'utilizzo dei banchinamenti, fissando criteri che consentano la corretta fruizione delle strutture, nonché il regolare espletamento delle operazioni di carico e scarico dei passeggeri sui banchinamenti sopra citati.

### **ARTICOLO 18 INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEI SOGGETTI INTERESSATI**

I criteri si riferiscono in particolare a:

- a) individuazione dei possibili fruitori:

1. operatori delle unità da trasporto passeggeri, unità da diporto adibite a noleggio, unità da diporto adibite a locazione, unità da diporto ad uso privato.
- b) individuazione dei banchinamenti
  1. Banchinamenti d'accosto presenti nelle isole minori dell'arcipelago di La Maddalena come di seguito elencati:
    - Banchinamento di Zavagli – isola di Spargi;
    - Banchinamento di Pietragliaccio – isola di Spargi;
    - Banchinamenti di Cala Santa Maria – Isola di Santa Maria;
    - Banchinamento di Cala Lunga – Isola di Razzoli;
    - Banchinamento di Stagnali – Isola di Caprera;

## **ARTICOLO 19 TIPOLOGIA DI CONTRATTI**

Al fine di usufruire degli ormeggi dei banchinamenti delle isole minori in concessione al *Comune*, sono previste le seguenti modalità contrattuali:

- 1) Contratti stagionali;
- 2) Contratti giornalieri;
- 3) Contratti annuali (limitatamente ai banchinamenti di Stagnali e con le modalità previste dagli articoli 4; 4bis; 5; 6 e 7 del presente Regolamento).

## **ARTICOLO 20 MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE BANCHINE, DEI PONTILI E DEI MOLI PUBBLICI**

1. E' vietato l'accosto e l'attracco a qualsiasi tipo di unità non contemplata dal presente capo se non espressamente autorizzata;
2. E' altresì vietata la sosta, se non per gravi motivi di emergenza o di avaria ai sistemi di navigazione, a qualsiasi unità nelle zone di manovra nei pressi dei banchinamenti;
3. E' vietata la balneazione negli specchi acquei antistanti i banchinamenti e nelle aree di manovra delle unità navali;
4. È vietato impegnare per usi privati non autorizzati i pontili, i moli e le strutture di attracco;
5. E' vietato ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sugli stessi;
6. E' vietato intrattenersi sui banchinamenti durante gli orari delle operazioni;
7. E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti i banchinamenti, i cartelli indicanti prescrizioni e divieti e i dispositivi di segnalamento diurni e notturni eventualmente presenti sui banchinamenti.
8. E' vietato accedere ai pontili ed ai moli pubblici con veicoli di qualsiasi genere senza autorizzazione comunale;
9. Nelle banchine di Zavagli, Pietragliaccio e Santa Maria, ad eccezione dei mezzi di soccorso e sorveglianza, è consentito l'ormeggio solo per il tempo strettamente necessario per le operazioni di imbarco e sbarco;
10. Le unità da diporto possono utilizzare le infrastrutture in parola senza intralciare le operazioni di unità addette ai mezzi di soccorso, sorveglianza e le altre autorizzate dal presente regolamento;

## **ARTICOLO 21 NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LE MANOVRE D'ACCOSTO E NAVIGAZIONE**

1. hanno precedenza nelle manovre di accosto e di attracco le seguenti unità:

- a) Unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza ed altri servizi pubblici.
  - b) Unità da trasporto passeggeri;
  - c) Unità da diporto adibite a noleggio
  - d) Unità da diporto adibite a locazione
  - e) Unità da diporto ad uso privato
2. E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità intente nelle manovre di accosto e attracco.
  3. L'accosto e il relativo ormeggio sarà consentito alle unità di cui all'articolo 18 compatibilmente con il carico massimo collaudato per le bitte site sui banchinamenti.
  4. In particolare, relativamente alla banchina "Zavagli" dell'Isola di Spargi ed al molo di dritta di "Cala Santa Maria" dell'Isola di Santa Maria, in conformità alla perizia tecnica:
    - a) l'ormeggio delle unità da trasporto passeggeri sulle strutture in parola è consentito nel numero di massimo 4 (quattro) unità in contemporanea su ciascuna delle banchine; oltre tale limite non è consentita alcuna ulteriore attività.
    - b) Le bitte di ormeggio devono essere utilizzate solo ed esclusivamente per ormeggiare i battelli alla banchina, questi devono accostare alla banchina con il motore a basso regime di giri e pertanto il ruolo delle bitte di ormeggio è quello di assicurare il battello alla banchina stessa. Le bitte di ormeggio non possono essere utilizzate dai battelli come struttura fissa durante le manovre per accostare alla stessa così come non devono essere utilizzate come perno durante le manovre di rilascio della banchina.
    - c) E' vietato utilizzare, per le operazioni di ormeggio, gli anelli metallici presenti sulle due banchine in parola.
  5. E' facoltà dell'Amministrazione riconoscere titolo preferenziale ad unità assegnatarie di itinerario statuito dal Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, previa deliberazione di Giunta Comunale.
  6. Resta comunque soggetta alle valutazioni dei singoli comandi di bordo delle unità adibite al trasporto passeggeri ogni valutazione di opportunità in ordine alla possibilità di effettuare in sicurezza le manovre di ormeggio e disormeggio, come pure le operazioni commerciali, sia in funzione delle condizioni meteo marine, sia tenendo conto delle caratteristiche delle singole unità impiegate e di quelle ulteriori unità ormeggiate presso le strutture in parola.

## **ARTICOLO 22 SCARICO DI RIFIUTI**

1. Presso ogni banchina, molo e pontili, non è consentito il conferimento di rifiuti di qualsiasi genere.
2. E' fatto obbligo di munirsi di appositi strumenti atti a scongiurare l'asportazione anche involontaria della sabbia.

## **ARTICOLO 23 VIGILANZA**

La vigilanza sul rispetto del presente regolamento è demandata agli enti preposti a mezzo dei rispettivi Uffici, secondo la norma vigente.

## **ARTICOLO 24 CANONI BANCHINAMENTI ISOLE MINORI**

1. I canoni applicati sono quelli previsti dal tariffario approvato con apposita delibera di giunta come disciplinato dall'art. 7 del presente Regolamento.
2. L'aver assolto al pagamento degli oneri di ormeggio in una della banchine dell'arcipelago di La Maddalena esonera dal pagamento nella banchina successiva, salvo disponibilità di posti, previa esibizione della relativa quietanza di pagamento.

## **ARTICOLO 25 NORMATIVA DI RINVIO**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme ed i regolamenti vigenti in materia di patrimonio, salvaguardia ambientale, di sicurezza della navigazione, commerciali e da diporto.

## **ARTICOLO 26 SANZIONI**

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento, saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Navigazione, dal Codice della Nautica da diporto e dal Codice dell'Ambiente.

## **ARTICOLO 27 DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI**

1. Il Comune si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio ad unità di Proprietari/Armatori o loro ospiti che abbiano posto in essere comportamenti incompatibili con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali o che abbiano tenuto atteggiamenti scorretti in altri Porti Turistici, che non si siano attenuti alle disposizioni scritte o verbali della Direzione del Porto;
2. la Direzione del Porto, congiuntamente con l'Autorità Marittima, può provvedere all'allontanamento immediato di quei Proprietari/Armatori che si rendano protagonisti di atti di sopraffazione fisica, scontri verbali e fisici inappropriati e che siano fonte di disturbo. In tal caso, oltre a perdere il diritto all'utilizzo del posto di ormeggio, le restanti somme saranno restituite in rapporto ai mesi già utilizzati più una penale, pari al quantum dovuto per nr. 2 giorni di ormeggio, per il disagio creato;
3. il Comune si riserva, altresì, la facoltà di spostare con i propri mezzi e personale tutte le unità di cui fosse necessario lo spostamento, modificando quindi la disposizione degli ormeggi assegnati, per esigenze proprie ed insindacabili.
4. ogni qual volta, si renda necessario dover provvedere all'allontanamento forzato di unità dal posto di ormeggio, quest'ultima dovrà essere rimossa nei modi previsti dall'articolo 5 com. 4 del Presente Regolamento, il tutto interamente a spese del Proprietario/Armatore;
5. gli armatori, proprietari, comandanti ed equipaggi delle unità in transito, nei porti dovranno, durante le manovre di ormeggio e disormeggio, indossare i DPI previsti dalle norme anti-Covid/19;
6. all'atto della registrazione devono essere in regola con eventuale documentazione sanitaria qualora prevista dalle norme vigenti.

7. di manlevare e tenere indenne, il Comune, la Direzione del Porto e tutto il personal da qualsiasi responsabilità e conseguenza derivante dalla scoperta della positività al Covid/19, sua e/o di altri soggetti appartenenti alle persone presenti a bordo dell'unità;

8. l'accesso della clientela negli uffici della Direzione del Porto Turistico è regolamentato dalle seguenti condizioni:  
nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti e opportunamente segnalate ed indicate da idonea cartellonistica.

9. per quanto non previsto dal Presente Regolamento in materia di normativa anti-Covid 19 e/o altri virus si applicheranno le vigenti disposizioni nazionali;

10. le disposizioni dell'articolo 7 bis entreranno in vigore a seguito della realizzazione di idoneo sistema di prenotazione online;

11. le disposizioni di cui all'art. 7 bis entreranno in vigore non appena sarà pronta l'infrastruttura informatica necessaria.

## **ARTICOLO 28 CONTROVERSIE**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli utilizzatori dei banchinamenti e fra questi e il Comune, è eletto quale Foro competente quello di Tempio Pausania.

2. Il presente regolamento abroga e sostituisce i precedenti e/o qualsiasi altra disposizione comunale in contrasto con lo stesso.

## **ARTICOLO 29 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera Consiliare di approvazione e con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di La Maddalena.